

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMPENSATIVI DELLA MAGGIORE PRESSIONE FISCALE A VALERE SULL'APPOSITO FONDO

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente disciplinare individua le tipologie, i criteri generali e le modalità per l'erogazione da parte del Comune di Sommariva del Bosco, di contributi compensativi della maggiore pressione fiscale a valere sull'apposito fondo. Tale fondo è stato istituito nel 2020 con riferimento all'anno di imposta 2019 ed è stato riproposto per calmierare gli effetti dovuti al versamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e in particolare per l'aliquota versata dal contribuente nell'anno 2019 e alla nuova disposizione inerente per il rimborso del 50% della TARI pagata nell'anno 2019.

ART. 2 - FINALITÀ

La tipologia di intervento previste dal presente disciplinare è diretta a persone singole o nuclei familiari residenti nel Comune di Sommariva del Bosco che vivono in situazione di disagio economico e/o abitativo con conseguenti rischi di ricadute nell'emarginazione e nel disagio sociale.

ART. 3 - DESTINATARI

Possono beneficiare degli interventi di cui al presente disciplinare i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nel Comune di Sommariva del Bosco.

Art. 4 - LA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è criterio determinante per definire i requisiti di accesso ai benefici previsti dal presente Regolamento. Il suddetto indicatore dovrà essere riferito alla situazione economica del periodo di imposta precedente alla presentazione della domanda. Le soglie ISEE per accedere al contributo in oggetto sono così determinate:

- A) **PER IL RIMBORSO DELL'ADDIZIONALE IRPEF** versata nell'anno 2019 la situazione Economica Equivalente (ISEE) non dovrà essere superiore ad € 17.000,00 nel caso in cui il reddito familiare sia costituito da redditi da lavoro dipendente e/o assimilati, e da più componenti il nucleo familiare, mentre nell'eventualità che il nucleo familiare sia composto da un solo componente l'indicatore ISEE non dovrà essere superiore ad € 15.000.
- B) **PER IL RIMBORSO PARI AL 50% DELLA TARI PAGATA NELL'ANNO 2019** l'indicatore ISEE non deve essere superiore ad € 12.000;

ART. 5 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dal contributo i soggetti che possiedono altri immobili oltre all'abitazione principale e relative pertinenze o che posseggano abitazioni principali censite al catasto nelle categorie: A/7, A/8 e A/9. Tale esclusione opera anche nel caso in cui gli immobili suddetti (immobili diversi dall'abitazione principale o immobili di pregio) siano posseduti da altri componenti del nucleo familiare del richiedente. Sono esclusi dal rimborso coloro che hanno una situazione debitoria nei confronti del Comune.

TITOLO 2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda è personale e dovrà essere presentata da ogni singolo contribuente.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente mediante l'apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito web del Comune allegando la documentazione indicata nello schema di domanda e nelle relative istruzioni necessaria a comprovare l'avvenuto assolvimento dell'obbligazione tributaria relativa all'addizionale comunale all'IRPEF relativa alla annualità di imposta precedente a quella di presentazione della domanda di contributo (anno 2019). Per la TARI il contribuente dovrà dimostrare di avere pagato la tassa nell'anno 2019. Nel caso di domande incomplete, tardive e/o prive degli allegati richiesti non si procederà all'attribuzione del contributo.

Per quanto riguarda l'ISEE dovrà essere presentato quello ottenuto all'anno 2020, qualora la domanda venisse presentata dal 1 al 29 gennaio 2021 e il richiedente non avesse l'ISEE 2020 potrà produrre l'ISEE ottenuto nel 2021 (questa eccezione viene fatta solo ed unicamente in questa circostanza in quanto la presentazione della domanda è prevista tra il 4.12.2020 e il 29.1.2021) -

ART. 7 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune **dal 04 dicembre 2020 al 29 gennaio 2021 (entro le ore 12)**(salvo proroghe dovute all'emergenza sanitaria in corso). Le domande protocollate successivamente a al termine stabilito saranno considerate prive di effetto.

TITOLO 3 – DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

ART. 8 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'Ufficio Tributi provvederà a redigere due distinte graduatorie sulla base delle istanze presentate, una per l'addizionale IRPEF e una per il rimborso TARI. Gli importi destinati dal Comune per tali rimborsi sono € 2.000 per l'Addizionale IRPEF e di € 2.000 per la TARI.

I rimborsi per l'Addizionale IRPEF saranno proporzionali al contributo massimo comunale, cioè si effettuerà una proporzione tra importo complessivo da rimborsare e l'importo massimo di € 2.000 stanziato dal Comune.

I rimborsi del 50% della TARI saranno effettuati in base alla graduatoria formata in base all'indicatore ISEE (dall'indicatore più basso a quello più alto) e fino all'esaurimento dell'importo stanziato dal Comune pari a € 2.000.

Per quanto riguarda il rimborso del 50% della TARI **non possono accedere i contribuenti che hanno avuto il pagamento della TARI 2019 (parzialmente o totalmente) da parte di enti caritativi o nell'ambito del progetto Emergenza Casa8 da parte del proprietario di casa.**

ART. 9 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo in oggetto potrà essere pagato attraverso bonifico Bancario o postale. A tal fine i richiedenti dovranno indicare le coordinate IBAN nella domanda di contributo.

TITOLO 4 – NORME FINALI

ART. 10- VERIFICHE E CONTROLLI

Ferme restando le conseguenze per dichiarazioni false o mendaci previste dalla vigente normativa in materia, l'Amministrazione può effettuare verifiche sulla situazione socio economica dei destinatari degli interventi sociali, sia sulla base di elementi di cui è a conoscenza od in possesso l'ufficio, sia tramite scambio di dati ed informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni, sia tramite la Guardia di Finanza.

ART. 11 - REVOCA CONTRIBUTO E RECUPERO SOMME LIQUIDATE.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva la responsabilità penale del dichiarante, si provvederà alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ed il Comune adotterà ogni misura utile a sospendere e/o a revocare i contributi concessi, con recupero di quanto già indebitamente percepito dagli interessati.

ART. 12 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa rinvio alle norme di legge statale o regionale ed ai Regolamenti comunali attualmente in vigore ed in particolare al regolamento per l'attivazione di interventi di sostegno economico non continuativo a favore di persone singole e nuclei familiari. In tutti i casi in cui il presente disciplinare citi norme di Legge, Regolamento o altre disposizioni che vengano successivamente modificate, integrate o sostituite, il rinvio si intende effettuato alla norma modificata, integrata o sostituita con effetto dall'entrata in vigore della modifica, integrazione o sostituzione.

ART. 13 - NORMA FINALE

Il presente disciplinare entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della Deliberazione che lo approva.